



*Organismo Congressuale Forense*

## **COMUNICATO DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE DI SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI DEL FORO DI UDINE**

### **L'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE**

#### **ESPRIME**

solidarietà tramite il Consiglio dell'Ordine di Udine all'Avvocatura del Foro di Udine per l'iniziativa con cui la Procura, lo scorso 23 giugno, ha sottoposto a perquisizione gli studi professionali di due Colleghi nell'ambito di un'inchiesta che li vedeva indagati per l'ipotesi di reato di concorso in infedele patrocinio

#### **CONDANNA**

quanto accaduto trattandosi di un concreto pregiudizio all'indipendenza del difensore ed al principio, costituzionalmente garantito, dell'inviolabilità del diritto di difesa.

Nel merito, osserva come la contestazione di "Infedele Patrocinio" formulata nei confronti del Colleghe appare ancor più incomprensibile laddove si consideri che i "gravi indizi" ravvisati dal P.M. precedente sarebbero da rilevarsi esclusivamente nella insindacabile scelta processuale dei Difensori che hanno indicato ai propri clienti di "*avvalersi della facoltà di non rispondere*"; ancor più grave, poi, il fatto che la cliente del Collega avesse operato tale scelta processuale (che appare del tutto legittima) in un procedimento che la vedeva indagata del reato di favoreggiamento a favore del marito quando la stessa Legge Penale (Art. 384 c.p.) espressamente prevede, in tal caso, l'esclusione della punibilità per tale reato potendosi la moglie legittimamente astenersi dal deporre su fatti riguardanti il marito e dovendo la stessa, prima di sottoporsi all'esame, essere compiutamente informata dal P.M. di tale facoltà. Questo rende ancor più indecifrabile il provvedimento del Giudice dell'indagine preliminare che, lo stesso giorno della richiesta, accoglieva la richiesta del P.M.

L'OCF ribadisce inoltre come l'individuazione della linea difensiva da seguire e delle strategie da attuare nel processo costituisca esclusivo compito del difensore, funzione da attuarsi, in condivisione con la parte assistita, quale espressione dell'autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura. Tale posizione è del resto espressa anche nella

motivazione dello stesso provvedimento del Tribunale per il Riesame di Udine che, nell'annullare il provvedimento di perquisizione e sequestro, ha affermato come non sia ravvisabile il *fumus* del reato di patrocinio infedele contestato, sottolineando come, la scelta processuale suggerita dal Difensore, “*sia l'esplicazione di un diritto espressamente riconosciuto*” e che rientrasse “*pienamente nel diritto di difesa quello di suggerire alla propria assistita di avvalersi della facoltà di non rispondere*”.

E' di tutta evidenza, pertanto, che con questa iniziativa giudiziaria si sia interferito nel rapporto esclusivo e costituzionalmente garantito tra il cliente e l'Avvocato, condizionandone le scelte.

### **AUSPICA**

un'immediata azione Ministeriale affinché sia fatta piena luce sull'episodio nonché una altrettanto immediata presa di posizione degli organi di governo e di rappresentanza della stessa Magistratura

### **RISERVANDOSI DI INVITARE**

l'On. Ministro della Giustizia ad intervenire con lo strumento ispettivo presso la Procura della Repubblica di Udine per accertare le eventuali responsabilità su come sia stato possibile che sia accaduto quanto più sopra descritto e, nel caso fossero accertate le irregolarità che l'accaduto fa balenare, di promuovere azione disciplinare nei confronti dei magistrati responsabili di tali fatti.

Roma, 25 luglio 2017

*Il Coordinatore*

*Avv. Antonio F. Rosa*

